



Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l'Ecuador

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹;
visto l'articolo 39 lettera a della legge federale del 18 dicembre 2015²
sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali;
in esecuzione dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014³
tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni
relative a conti finanziari (Accordo SAI);
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 2022⁴,

decreta:

Art. 1

Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare al Segretariato dell'Organo di coordinamento di cui all'Accordo SAI:

- a. che la Repubblica dell'Ecuador deve figurare nell'elenco di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell'Accordo SAI;
- b. a partire da quale data le informazioni sono scambiate automaticamente.

Art. 2

Il decreto federale del 6 dicembre 2017⁵ concernente il meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner dal 2018/2019 si applica per analogia.

¹ RS 101
² RS 653.1
³ RS 0.653.1
⁴ FF 2022 1366
⁵ FF 2018 41

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.